

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI

La direttiva del Consiglio 89/391/CEE, adottata nel giugno 1989, concerne l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. La Direttiva mette in rilievo la necessità che i datori di lavoro introducano misure atte a prevenire rischi occupazionali, l'eliminazione di fattori di incidente e l'introduzione di corsi di formazione. Le misure adottate possono condurre alla seguenti attività nel campo della protezione della vista:

- Determinare il tipo e l'importanza dei pericoli che potrebbero incidere sull'integrità della vista di ciascun lavoratore e valutarne i rischi
- Controllare il rischio alla fonte per evitare l'esposizione collettiva prima di fornire misure protettive individuali per gli occhi
- Modificare il metodo di lavoro e la disposizione del posto di lavoro al fine di ridurre l'esposizione e l'impatto
- Fornire gratuitamente l'opportuno dispositivo di protezione oculare selezionato dopo la valutazione del rischio specifico per ciascun posto di lavoro
- Mettere a disposizione dei lavoratori un assortimento di dispositivi di protezione oculare (DPI) in modo che possano scegliere un tipo adeguato al livello di protezione previsto, compresi quelli per lavoratori che già indossano occhiali da vista
- Monitorare la condizione visiva dei dipendenti tramite l'organizzazione di controlli regolari
- Fornire ai dipendenti istruzioni e informazioni per l'uso corretto dei DPI forniti in dotazione
- Facilitare canali di comunicazione per il miglioramento continuo delle condizioni di protezione oculare disponibili nell'ambiente di lavoro
- Mantenere una documentazione aggiornata della valutazione dei rischi incontrati e delle misure adottate

La norma europea per la protezione personale degli occhi EN 166: 2001 specifica i requisiti funzionali ottici e fisici per vari tipi di protezione oculare che proteggono da pericoli multipli che verosimilmente danneggiano l'occhio o deteriorano la vista. Per ogni tipo di dispositivo oculare i requisiti variano: Gli occhiali di sicurezza rappresentano il livello più basso di protezione, limitata soprattutto a particelle solide, e gli schermi facciali rappresentano il livello più alto. La tabella che segue riassume le applicazioni dei dispositivi di protezione oculare per i vari campi di utilizzo e le marcature corrispondenti che dovrebbero accompagnare il marchio CE su ogni dispositivo.

	Simbolo sul marchio CE	Occhiali	Visiere	Schermi facciali
Utilizzo di base	Nessun simbolo	+	+	+
Impatto con particelle ad alta velocità Bassa energia (45 m/sec) Media energia (120 m/sec) Alta energia (190 m/sec)	F	+	+	+
	B	N/A	+	+
	A	N/A	N/A	+
Particelle ad alta velocità a valori estremi di temp. (+55°C, -5°C)	T	A	A	A
Goccioline di liquido	3	N/A	+	N/A
Schizzi di liquido	3	N/A	N/A	+
Grosse particelle di polvere	4	N/A	+	N/A
Gas e particelle di polvere fini	5	N/A	+	N/A
Arco elettrico da corto circuito	8	N/A	N/A	+
Metalli fusi e solidi caldi	9	N/A	+	+

Note:

+: Applicabile per il campo di utilizzo specifico.

N/A: Tipo di dispositivo di protezione oculare Non Applicabile per il campo di utilizzo specifico. Evitare di raccomandarlo in tali condizioni di utilizzo.

A: Applicabile se si trova nella marcatura CE. Il simbolo T viene usato assieme a F, B o A per indicare la conformità all'uso con particelle ad alta velocità a valori estremi di temperatura

La norma EN 166: 2001 fornisce i principi informativi funzionali per i tre tipi di protezione oculare, tra cui: designazione, classificazione, requisiti di base e aggiuntivi, collaudo e applicazione, marcatura e informazioni fornite agli utilizzatori. Altre norme europee per la protezione personale degli occhi comprendono EN 165 (terminologia), EN 167:2001 (metodi di prova ottici), EN 168:2001 (metodi di prova non ottici), EN 169 (requisiti di trasmittanza e utilizzo raccomandato per filtri per saldatura e tecniche connesse), EN 170 (requisiti di trasmittanza e utilizzo raccomandato per filtri per raggi ultravioletti), EN 172 (filtri solari per uso industriale) e EN 175 (apparecchiature di protezione del viso e degli occhi durante la saldatura e processi affini).

Il dispositivo di protezione degli occhi Kleenguard* è conforme alla Direttiva Europea 89/686/CEE per i dispositivi di protezione individuale, è stato progettato e collaudato a norma EN 166: 2001, e reca il marchio CE. La simultanea conformità ad altre norme globali non rappresenta un conflitto con l'ottemperanza ai requisiti della Legge Europea.